**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**87060 MIRTO CROSIA (Cosenza)**

**Via della Scienza, n.°26**

**Tel. 0983/42309 – Fax 0983485084**

**web:** [**www.iccrosiamirto. edu.it**](http://www.icerodoto.eu/)**. mail** [**csic8ar007@istruzione.it**](mailto:csic8ar007@istruzione.it) **– csic8ar007@pec.istruzione.it**

**D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.°81**

**Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro**

**DVR**: DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI

(Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008)

**PROTOCOLLO SANITARIO**

**Per garantire l’avvio dell’anno scolastico**

**Nel rispetto delle regole di Sicurezza per il Contenimento della**

**Diffusione di COVID 19**

**ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

Mirto Crosia, lì 14 Settembre 2021

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Rachele Anna **DONNICI**

**INDICE**

|  |  |
| --- | --- |
| Premessa | Pag. 3 |
| Il Decreto n.°257: Il Piano Scuola a.s. 2021/2022 | Pag. 3 |
| Le attività messe in atto dal Ministero dell’istruzione | Pag. 5 |
| Le disposizioni Generali di Natura Sanitaria stabilite dal Ministero | Pag. 8 |
| La vaccinazione. Misura fondamentale di Prevenzione | Pag. 10 |
| Le Misure di contenimento del Contagio | Pag. 11 |
| Le Misure NON Farmacologiche di Prevenzione | Pag. 11 |
| Restrizione accessi per persone sintomatiche | Pag. 12 |
| Distanziamento Fisico | Pag. 12 |
| Le disposizioni relative alle modalità di Ingresso/Uscita dai Plessi | Pag. 14 |
| Didattica a distanza (DAD) | Pag. 15 |
| Le disposizioni relative a Pulizia e igienizzazione di luoghi e Attrezzature | Pag. 16 |
| Le disposizioni relative all’Igiene e ai DPI | Pag. 17 |
| Le disposizioni relative agli Alunni e agli Studenti | Pag. 18 |
| Servizi educativi dell’Infanzia e Scuola Primarie | Pag. 19 |
| Le disposizioni relative al Personale della Scuola | Pag. 20 |
| Scuole secondarie di primo e Secondo grado | Pag. 20 |
| Le disposizioni relative al Personale Scuola | Pag. 21 |
| Le disposizioni relative alle indicazioni per le attività svolte nei laboratori | Pag. 23 |
| Le disposizioni relative alla misura del distanziamento | Pag. 23 |
| Le disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni | Pag. 24 |
| Le disposizioni relative all’uso delle palestre e dei locali esterni | Pag. 25 |
| Le disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto | Pag. 26 |
| Le disposizioni relative a viaggi di istruzione e uscite didattiche | Pag. 27 |
| Le disposizioni relative al referente Covid | Pag. 27 |
| Le disposizioni sul supporto psicologico, pedagogico e educativo | Pag. 27 |
| Governance territoriale e trasporti | Pag. 28 |
| Gli screening e i metodi Diagnostici | Pag. 29 |
| Gli interventi farmacologici di prevenzione | Pag. 30 |
| La certificazione Verde Covdi-19: ulteriori misura determinante per la sicurezza | Pag. 30 |
| Efficacia Vaccinale | Pag. 32 |
| Peculiarità per specifici gruppi nell’ambito scolastico | Pag. 32 |
| Le disposizioni in merito al controllo del possesso della certificazione verde | Pag. 34 |
| Le disposizioni in caso di mancato possesso della certificazione verde. Le conseguenze | Pag. 35 |
| Le disposizioni in caso di mancato possesso della certificazione verde. I quattro giorni | Pag. 36 |
| Le disposizioni relative a Sorveglianza sanitaria, medico Competente e RLS | Pag. 36 |
| Le disposizioni sulla costituzione di una commissione | Pag. 37 |
| Le disposizioni in materia di formazione e cultura della sicurezza. Aggiornamento DVR | Pag. 37 |
| Le disposizioni su disabilità e inclusione scolastica | Pag. 38 |
| Le disposizioni Finali | Pag. 38 |
| La durata del protocollo | Pag. 39 |
| Estratto del verbale n.°34 del 12/7/2021 | Pag. 40 |
| Allegati | Pag. 41 |
| Interventi proposti per l’apertura dell’anno scolastico 2021/2022 | Pag. 43 |
| Tabella 1. Misure di Intervento ipotizzati in relazione agli scenari di circolazione | Pag. 44 |

**Premessa.**

L’anno 2020 e la pandemia da SARS-Covid-19, che lo consegnerà alla storia, ha travolto vite singole e sistemi organizzati e la Scuola, e in particolare gli studenti, ne sono stati duramente colpiti.

Oltre lo smarrimento iniziale e le tante difficoltà incontrate, però, le “*Persone di scuola*”, Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA, e i territori in cui le scuole si “radicano”, hanno individuato la via: ***trasformare la difficoltà del momento in un volano per la ripartenza e per l’innovazione***.

In questa rinnovata prospettiva, le istituzioni scolastiche si sono sforzate di intercettare bisogni formativi degli studenti e le necessità sociali delle famiglie, offrendo tutte le migliori risposte possibili.

Nelle difficoltà dell’Emergenza Sanitaria, mai è venuto meno il presidio e, in raccordo con i territori, l’offerta del servizio di istruzione.

Per l’avvio dell’**a.s. 2021/2022** la sfida ***è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza*** delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.

Il **C**omitato **T**ecnico **S**cientifico, **CTS**, in considerazione della **progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana**, “***ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022****”* raccomandando il distanziamento fisico e, “… *laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure* ***non farmacologiche di prevenzione****, ivi* ***incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico****”.*

Il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia quindi la necessità e la priorità di assicurare la completa ripresa della **didattica in presenza** sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che la stessa didattica svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

**Il Decreto n.°257: Il Piano Scuola a.s. 2021/2022.**

Il presente **Protocollo Sanitario**, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “**MIRTO - CROSIA**”, quindi dei Plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e della scuola secondari di I° di Via della Scienza” che lo compongono, definisce i suoi contenuti sulla base del **Decreto n.°257 del 6 agosto 2021**, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “***Piano Scuola 2021-2022*** *-* ***Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione1****”*.

Il ***Piano Scuola*** precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, **del Decreto-Legge n. 111**, recante “***Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti***”.

I due richiamati documenti, e gli allegati tecnici, hanno costituito il riferimento di base per poter poi procedere all’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “***in presenza e in sicurezza***”, dell’a.s. 2021/2022, e per il nostro Istituto Comprensivo Statale “**MIRTO - CROSIA**”,

Al fine di dare una informazione completa e la più possibile coerente e corretta cerchiamo di vedere e di capire a quali “*Istituzioni”* si rivolge appunto il Decreto-Legge n.°111/2021.

Il Decreto-Legge n. 111/2021che, lo ripeto, definisce le “***Misure urgenti*** *per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”.

Il suo **articolo 1**, **comma 1**, precisa che dette “**Misure urgenti**” sono rivolte “ ai:

1. ***Servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … e all’ attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, …*”.**

Tale articolo ribadisce quindi l’importanza dei **SERVIZI EDUCATIVI** “… *al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico - affettiva della popolazione scolastica*” e, nel contempo, **DISPONE** che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “***siano svolti in presenza***”.

***Tale previsione*** si fonda sia sul dato della *continua progressione della campagna vaccinale*, che sul “**bisogno**” di scuola e di relazione educativa di cui necessitano ed hanno bisogno i nostri studenti.

**ATTENZIONE:**

Il bilanciamento tra **Diritti Costituzionali alla Salute e il Diritto all’Istruzione**, tuttavia, **non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche**.

Infatti, durante lo svolgimento dell’anno scolastico potrebbero tornare a verificarsi **particolari condizioni sanitarie** che potrebbero imporre interventi in deroga alla “***scuola in presenza***”.

Infatti, l’**articolo 1** al **comma 4**, sempre del Decreto-Legge n.°111/2021 prevede in proposito che, sino al 31 dicembre 2021, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “*esclusivamente in* ***zona rossa*** *o* ***zona arancione*** *e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità*” ***possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza***.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, anche la nostra istituzione Scolastica, al pari di altre, avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla ***didattica digitale integrata*** (DAD).

Logicamente la eventuale didattica digitale integrata, per come previsto anche dal Protocollo Sanitario del nostro Istituto Comprensivo Statale “**MIRTO - CROSIA**”, rappresenterà anche la risposta all’eventuale quarantena disposta dalle Autorità Sanitarie competenti, sia di singoli alunni che di gruppi e/o classi.

**Le Attività messe in atto dal Ministero dell’Istruzione.**

Al fine di dare **piena attuazione** alle ***indicazioni Sanitarie fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)*** durante il periodo emergenziale, il Ministero della Salute, attraverso il Dipartimento per le Risorse Umane, **ha provveduto ad attivare delle mirate relazioni con i sindacati**, previste dalle disposizioni dei DPCM vigenti, in relazione ai singoli ambiti di competenza, ed al fine di dare spunti e punti di riferimento alle singole realtà scolastiche sparse e presenti su territorio Nazionale.

A tal riguardo il **Ministero dell’Istruzione ha attivato i seguenti servizi finanziari e strumentali**:

1. Un **servizio di Help Desk** dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere **assistenza via web**, raggiungibile tramite il seguente percorso: “**SIDI** → **Applicazioni SIDI** → **Gestione Finanziario** **Contabile** → **Help Desk Amministrativo Contabile**”, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
2. Un **Tavolo Nazionale Permanente** composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS., con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di *help desk* o tramite richieste dei Direttori Generali o dei Dirigenti Preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni Sindacali. Il Tavolo Nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. dell’Area Istruzione e ricerca. Il **Tavolo Nazionale Permanente**, allo scopo di assicurare che le attivita scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
3. Un **Tavolo di Lavoro Permanente presso ogni Unità Scolastica Regionale** (**USR**), di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell’area istruzione e ricerca, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo Nazionale Permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
4. **Incontri tra il Ministero e le OO.SS.** *in ordine all’attuazione della presente intesa* almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti. **Il Ministero dell’Istruzione**, inoltre, **considerato che la vaccinazione costituisce**, ad oggi, **la misura di prevenzione pubblica fondamentale** per contenere la diffusione della SARS -COVID-19, come indicato dal CTS, **si impegna a sostenere e favorire l’*adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso***.

Inoltre, il **Ministero dell’istruzione**, procederà, per come già programmato a:

* **Invitare** le istituzioni scolastiche a **comunicare alle famiglie**, **agli studenti interessati** e **ai lavoratori della scuola**, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
* **Monitorare** costantemente l’utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell’Emergenza Sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessita, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO. SS.;
* **Fornire supporto** per la **formazione**, anche in modalità *on-line*, sull’uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
* **Fornire**, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, **assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche** circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità **coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria**; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario Straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le **Istituzioni Scolastiche**, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, ***utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico***, secondo le modalità previste dall’Autorità Sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;
* **Collaborare con il Commissario Straordinario** per la **fornitura di mascherine** per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le *mascherine monouso trasparenti* dirette a favorire l’inclusione degli studenti con disabilita uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
* **Richiedere** al Ministro della Salute ***di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico***, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati;
* Di **assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di *contact tracing*** in caso di possibile contagio e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l’istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
* **Di favorire l’individuazione**, in tutte le scuole, del **medico competente** **che effettui la Sorveglianza Sanitaria** di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “**Sorveglianza Sanitaria Eccezionale**” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, **per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta** (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
* Di **invitare gli Uffici Scolastici Regionali**, in concomitanza con la prima fase di avvio dell’anno scolastico, **a promuovere l’organizzazione** **sul territorio di apposite conferenze di servizio con i Dirigenti Scolastici** anche **al fine di individuare**, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, ***linee di comportamento omogenee*** ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall’applicazione delle normative anti-Covid. A tal fine gli Uffici Scolastici Regionali,USR, si raccordano con gli uffici competenti dell’Amministrazione centrale;
* Di **favorire** l’individuazione del ***Referente COVID*** d’Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
* Di **collaborare** con il **Commissario Straordinario** per l’***attuazione*** ***e il coordinamento delle misure occorrenti per l’a.s. 2021/2022 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19*** nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni;
* Di **fornire** ***aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio*** da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, il **Ministro dell’Istruzione** e le **Organizzazioni Sindacali**, nei limiti delle loro proprie competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, **hanno convenuto**:

1. **Sulla necessita che ciascuna istituzione scolastica proceda**, con il coinvolgimento del relativo **R**esponsabile del **S**ervizio **P**revenzione e **P**rotezione (RSPP) e del Medico Competente (MC) e nel rispetto delle competenze del RLS, **ad integrare il Documento di Valutazione Rischi (DVR) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**;
2. **Sull’importanza** **che venga garantita** a tutti i livelli dell’amministrazione **l'opportuna Informazione e Formazione** sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. **Sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali**, i RLS e gli RSPP, **sui punti Protocollo Sanitario**, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell’inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

**Le Disposizioni Generali di Natura Sanitaria stabilite dal Ministero.**

Sulla scorta della **Normativa Vigente** e delle **disposizioni delle Autorità Sanitarie** competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, **si ritiene opportuno**, **a questo punto del Documento, richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria**, al fine di agevolare i Dirigenti Scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19.

Consideratoche il COVID-19 rappresenta un ***rischio biologico generico***, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ***che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria***, per come già detto, **si ritiene assolutamente necessario**, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, **che si dia priorità alla *didattica in presenza***, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico affettiva delle future generazioni.

Di conseguenza, al fine di redarre il presente Protocollo Sanitario riferito all’Istituto Comprensivo Statale MIRTO-CROSIA, sulla scorta di quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e dal CTS, **la Dirigente Scolastica ha stabilito che**:

* L’Istituto Comprensivo Statale MIRTO – CROSIA **darà attuazione alle indicazioni di cui al presente Protocollo Sanitario**, nel rispetto della normativa vigente;
* La Dirigente Scolastica dell’Istituto, che ricordiamo esercita le funzioni di datore di lavoro, al fine di prevenire la diffusione del Virus, per così come già avviato nel precedente anno scolastico, **informerà**, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, **sulle regole fondamentali di igiene che dovranno essere adottate in tutti gli ambienti della scuola**, quindi in ogni singolo Plesso;
* La Dirigente Scolastica, già a partire da questo primo incontro, **ha programmato oltre che prevista la *formazione* e l’*aggiornamento* in materia di COVID**, per tutto il personale scolastico;
* Per ogni Plesso Scolastico la Dirigente Scolastica provvederà ad **integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia**, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza (dad);

Inoltre:

* **Ciascun lavoratore** è tenuto ad **informare tempestivamente la Dirigente Scolastica** o un suo delegato **di eventuali contatti stretti con persone positive**, della presenza di **qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa** o della **presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dei singoli Plessi**;
* **Il personale scolastico** dovrà rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Di conseguenza, l’applicazione nei singoli Plessi delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo Sanitario determina per tutto il personale scolastico *chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19*, ***il regime probatorio di imputazione della responsabilità*** di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, cosi come previsto dalla normativa vigente;
* **La Dirigente Scolastica**, per come già attuato nel recente passato, **informerà** anche chiunque entri nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA” e nei suoi singoli Plessi, circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando opportuni strumenti digitali eventualmente disponibili.

Vale inoltre:

* L’**obbligo** di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i **37.5°** o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria;
* Il **divieto** di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti;
* L’**obbligo** di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico.

Si precisa inoltre che, in ordine alla **eventuale** **necessità di rilevazione a scuola della temperatura** **corporea**, **nulla varia rispetto al precedente anno scolastico** e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209, cioè: “***All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea****.*

*Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C* ***dovrà restare a casa****.*

*Pertanto si rimanda alla* ***responsabilità individuale*** *rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale*”.

**La Vaccinazione misura fondamentale di prevenzione.**

Si richiama, all’interno del presente Protocollo Sanitario, quanto ribadito dal CTS il quale conferma che la vaccinazione “***costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2****”*.

Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, **è essenziale che il personale docente e non docente**, su tutto il territorio nazionale e del nostro istituto comprensivo in particolare, **assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione**, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Inoltre, il CTS ritiene anche necessario ***promuovere la vaccinazione dei più giovani***, considerando che “***anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni****, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno* ***si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinal****e”*.

Ecco perché anche ***la nostra comunità scolastica***, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, ***dovrà sempre più adoperarsi per far comprendere quelli che sono i valori della vaccinazione***, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, anche della normale nostra locale vita scolastica.

La **Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA continuerà a curare**, come già fatto per l’anno scolastico 2020/2021, **idonei percorsi formativi ed informativi** rivolti al personale docente, al personale ATA, agli studenti e alle famiglie attraverso i quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi al fine di consolidare la cultura della sicurezza, sollecitare la responsabilità di ciascuno, e richiamare idonei ed equilibrati comportamenti, condivise e mature azioni, prassi e soluzioni adeguate.

**Le Misure di contenimento del contagio.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla trasmissione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico **nell’a.s. 2020-2021** si sono basate principalmente su interventi di **prevenzione non farmacologica**, di *contact tracing* e di *testing*.

Le misure farmacologiche di prevenzione, quale la vaccinazione anti-COVID-19, hanno rivestito un ruolo di minore importanza nell’anno scolastico 2020-2021 in quanto le coperture vaccinali erano ancora lontane dall’80% raccomandato dall’OMS e solo un numero esiguo di studenti era stato vaccinato.

**Misure non farmacologiche di prevenzione.**

Le **MISURE NON FARMACOLOGICHE di PREVENZIONE** sono misure che **hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea**/droplet attraverso misure quali:

* La **restrizione degli accessi** alle persone sintomatiche,
* Il **distanziamento** fisico,
* L’utilizzo delle **mascherine**,
* La **sanificazione** degli ambienti,
* Il **ricambio** d’aria,
* L’**igiene** delle mani
* L’**etichetta** respiratoria.

Rientrano in questa categoria anche alcune **misure di carattere organizzativo** quali:

* Le azioni di sistema volte all’individuazione e al controllo dei casi e dei contatti a livello scolastico attraverso la formazione degli operatori scolastici:
* Il coinvolgimento, l’informazione e la responsabilizzazione di studenti e genitori;
* L’individuazione di referenti COVID-19 nell’ambito scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione;
* Il potenziamento dei flussi di notifica di malattia al livello locale, regionale e nazionale.

**ATTENZIONE**

Si evidenzia che a partire dal **14/05/2021** il **Ministero della Salute include i test molecolari salivari tra le possibili alternative per identificare persone sintomatiche da meno di 5 giorni**.

Questa tipologia di test presenta un’accuratezza minore rispetto al tampone oro-/rino-faringeo ma un’accettabilità superiore, soprattutto nei bambini piccoli e nelle persone che devono sottoporsi frequentemente ad un test diagnostico per motivi di screening.

**Restrizione accessi per persone sintomatiche o con positività a test per infezione SARS-CoV-2.**

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che ***l’accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici*** che non **presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione**, ovvero a chi:

* **Non** presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
* **Non** è in quarantena o isolamento domiciliare;
* **Non** è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
* **Non** è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni50.

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale.

**Distanziamento Fisico**

Il **Principio del DISTANZIAMENTO FISICO** rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.

In considerazione dei **limiti strutturali** presenti in diversi Plessi del nostro Istituto Comprensivo Statale, il distanziamento fisico è stato ottenuto mediante accorgimenti organizzativi quali:

* L’ingresso contingentato;
* La definizione di percorsi negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.);
* La riduzione dei visitatori;
* La limitazione delle attività di laboratorio, extracurriculari e delle gite scolastiche
* Fino al ricorso alla Attività Didattica a Distanza (DAD) per gli ordini di scuola secondaria.

Il **distanziamento fisico** rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. **Esso va implementato** con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione del tipo “non farmacologiche”.

Il distanziamento fisico è stato, per prima cosa, determinato in funzione delle misure sulla riorganizzazione interna di ogni singolo Plesso Scolastico.

Dal **punto di vista strutturale**, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e dello spazio di movimento, il *layout delle aule dei Plessi che costituiscono l’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA* (conformazione e organizzazione degli spazi) destinate alla didattica **è stato riveduto con una rimodulazione dei banchi**, **dei posti a sedere e degli arredi scolastici**.

Anche le **aree dinamiche** di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula sono state ripensate per **garantire il distanziamento di almeno 1 metro**.

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole **resta fondamentale mantenere le altre misure NON FARMACOLOGICHE** di prevenzione, ivi incluso l’**obbligo di indossare** nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

*Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche* e, in particolare, **nel locale mensa**, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.

Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di **due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti**.

Per lo **svolgimento della ricreazione**, delle attività motorie e di alcune attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, **sono state privilegiate attività all’aperto**, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, **distanziamento** e **didattica in presenza**, cui è “*assolutamente necessario dare priorità”,* il **CTS** precisa che “***laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico***”.

Con riferimento agli **STUDENTI**, il **CTS conferma**, quale dispositivo di protezione respiratoria, **la mascherina**, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento).

Per il **PERSONALE DELLA SCUOLA**, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la ***mascherina chirurgica*** o altro dispositivo previsto dalla Dirigente Scolastica, datore di lavoro, sulla base della Valutazione del Rischio già redatta in collaborazione con il RSPP.

I **bambini sotto i sei anni di età** continuano ad essere ***esonerati dall’uso di dispositivi di protezione*** delle vie aeree. Per essi, quindi per i bambini della Scuola dell’Infanzia, rimane **“*raccomandata una didattica a gruppi stabili*** *(sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”*.

**ATTENZIONE**

Nell’eventualità di **caso confermato di positività a scuola**, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

* Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
* Non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
* Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
* Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

**Le Disposizioni Relative alle Modalità di Ingresso/Uscita dai Plessi.**

Il nostro Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA, quindi i suoi Plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado, già dall’anno scolastico scorso, con opportuna segnaletica e con una mirata campagna di sensibilizzazione ed informazione, ha provveduto a comunicare alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

**Tali regole sono ancora valide per questo nuovo anno scolastico 2021/2022.**

Procediamo adesso ad un **riepilogo di quelle che sono le regole** di base da tenere sempre in considerazione.

Nel caso di **file per l’entrata e l’uscita dai Plessi Scolastici**, occorre:

* Provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni Plesso, sulla scorta di quanto previsto nel DVR, disciplinerà le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento dello stesso Istituto Comprensivo Statale, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, **di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi**.

Questo permetterà di organizzare le entrate e le uscite degli alunni su eventuali percorsi differenti, quindi più fluente sarà l’opportunità di evitare assembramenti anche se, purtroppo, gli assembramenti maggiori li creano, a volte, gli stessi genitori sia al momento dell’accompagnamento dei propri figli e sia, ancor più, al momento dell’uscita dove, a volte, si registrano assembramenti difficilmente gestibili!

**ATTENZIONE**

Il rientro a scuola del personale e degli studenti ***già risultati positivi all’infezione da COVID-19***, certificato dall’Autorità Sanitaria, ***deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la Certificazione Medica*** da cui risulti la “**avvenuta negativizzazione**” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Competenza.

**Va ridotto l’accesso ai visitatori**, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dalla Dirigente Scolastica, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente **ed ispirato ai seguenti criteri di massima**:

* Ordinario ricorso alle **comunicazioni a distanza**;
* Limitazione degli **accessi ai casi di effettiva necessita** amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
* Regolare **registrazione dei visitatori ammessi**, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
  + **Differenziazione**, ove possibile, dei **percorsi interni** e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
  + Predisposizione di adeguata **segnaletica orizzontale** sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
  + **Pulizia** approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
  + Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel **rispetto delle regole generali di prevenzione** (Green Pass) dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

**Didattica a Distanza (DAD).**

La DAD rappresenta uno strumento utile per evitare o ritardare la chiusura delle scuole riducendo al minimo le opportunità di esposizione tra docenti e studenti.

La chiusura delle scuole, infatti, **viene considerata una misura limite** in quanto si ritiene che gli effetti negativi, in termini di educazione, di benessere psico-fisico e di impatto economico, siano superiori ai benefici attesi.

In termini educativi per esempio, **le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti** (INVALSI) 2021, la prima misurazione su larga scala degli effetti dopo lunghi periodi di sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’elevato numero dei contagi, ***hanno mostrato come la scuola primaria sia riuscita a garantire risultati analoghi a quelli riscontrati nel 2019*** **mentre la scuola secondaria di primo e secondo grado abbiano presentato un calo nei risultati di alcune materie**.

In particolare, il report INVALSI registra una **forte disuguaglianza educativa sul territorio nazionale**, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, ed evidenzia che i cali di apprendimento si registrano tra gli allievi che provengono da contesti socio economico culturali più sfavorevoli.

Gli effetti della pandemia hanno aggravato anche la percentuale della dispersione scolastica implicita (che ha raggiunto il 9,5%) ed esplicita59. Per questi motivi, ad oggi, la DAD viene considerata una opzione di riserva in quanto la priorità viene data alla scuola in presenza così come ribadito dal CTS il 12/07/2021.

**Le Disposizioni Relative a Pulizia e Igienizzazione di Luoghi e Attrezzature. Igiene dell’Ambiente.**

La **sanificazione degli ambienti** è uno degli interventi universali più semplici e diffusi ed è stata oggetto di raccomandazioni sin dall’inizio della pandemia.

Rispetto all’inizio della pandemia si specifica che la **ricerca scientifica ha portato ad una maggiore conoscenza delle modalità di diffusione di SARS-CoV-2**.

In particolare, in accordo a quanto espresso dall’OMS, ad oggi si ritiene che:

* Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che **la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni**.
* I contributi relativi all’inalazione del virus e alla **deposizione dello stesso sulle mucose** **rimangono non quantificati** e, ancor oggi, difficili da stabilire.
* ***La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea*** piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; pertanto, ***maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria*** e, più in generale, **la ventilazione e dell’ambiente**, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

Per così come già fatto nel trascorso anno scolastico anche quest’anno la Dirigente Scolastica, basandosi sul Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, sul Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 e sul Protocollo di intesa per l’avviamento dell’attività scolastica, per come già riportato nel DVR, **ha predisposto**, attraverso, un cronoprogramma ben circoscritto e definito, **un’accurata pulizia giornaliera** atta ad assicurare anche ***l’igienizzazione*** periodica di tutti gli ambienti scolastici e di ogni singolo Plesso, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la **Sanificazione Ordinaria** di strutture non sanitarie (modalità e prodotti), il cronoprogramma degli interventi si è basato su quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

In particolare il “**Piano di Pulizia**” include i seguenti spazi, ambienti e aree di studio e di lavoro:

* + Gli ambienti di lavoro e le aule;
  + Le palestre;
  + Le aree comuni;
  + Le aree ristoro e mensa;
  + I servizi igienici e gli spogliatoi;
  + Le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
* Il materiale didattico e ludico;
* Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, all’interno del nostro Istituto Scolastico Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA, si provvederà a:

* **Assicurare quotidianamente**, accuratamente e ripetutamente le **operazioni di pulizia** previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;
* **Utilizzare materiale detergente**, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
* **Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali**, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
* **Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti** (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. E’ richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19”.

**Le Disposizioni Relative all’ Igiene Personale e ai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)**

**In merito all’igiene personale**, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, **non vi è stata nessuna evoluzione della normativa e delle raccomandazioni in Italia, rispetto allo scorso anno**.

Le misure intraprese si sono basate sul lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro e sulla disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi, in più punti dei singoli Plessi dell’istituto Comprensivo Statale MIRTO-CROSIA.

Il tutto unitamente alle misure di educazione, formazione e informazione di studenti e personale scolastico.

Nel nostro Istituto Scolastico Comprensivo Statale MIRTO-CROSIA, quindi in tutti i suoi Plessi, è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina, oltre quanto in merito al possesso del Green Pass per come in seguito si dirà!

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla Valutazione del Rischio e dai documenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per le diverse attivita svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Inoltre, nei Plessi del nostro Istituto Scolastico Comprensivo Statale MIRTO-CROSIA, sono state stabilite e indicate le **modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale** non più utilizzabili, ***che verranno smaltiti rispettando le modalità previste dalla normativa vigente***.

Circa la **tipologia di mascherina**, nel DPCM 3/11/2020 **non viene fatta distinzione tra mascherine chirurgiche monouso e mascherine lavabili multistrato**, anche auto-prodotte, purché queste ultime permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, *tuttavia il parere del CTS del 12 luglio riporta che laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*.

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

Per l’anno scolastico 2020-2021 la fornitura delle mascherine chirurgica in ambito scolastico è stata garantita dal governo.

**Le disposizioni Relative agli Alunni e Studenti.**

A prescindere dalla situazione epidemiologica il dispositivo di protezione individuale, per la protezione respiratoria, previsto per gli studenti è la ***mascherina* di tipo chirurgico**.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 111 del 2021, viene stabilito che *“****è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive****”*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa ***tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore***, **mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni** di età vista, oltre che la loro età, anche la **imprescindibile necessità di movimento**.

Per la **prima infanzia**, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari età e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già definite nel precedente anno scolastico, mediante i protocolli per l’accesso quotidiano, per l’*accompagnamento e il ritiro dei bambini*, nonché per l’*igienizzazione di ambienti*, *superfici*, *materiali* e per l’*igiene personale*.

In merito all’utilizzo della mascherina in **età pediatrica**, a partire dal DPCM 3/11/2020 **non viene più ritenuta valida la distinzione esplicitata** nel verbale 104 del 31 agosto 2020 **tra** **condizioni di dinamicità** (ovvero in movimento) **e di staticità** (ovvero in postazione fissa).

Secondo questa categorizzazione, la mascherina poteva essere rimossa in condizioni di riposo, a condizione di mantenere 1 metro di distanza e di evitare attività che prevedessero l’aerosolizzazione.

Naturalmente, è stata prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Per quanto concerne **l’attività musicale** degli **strumenti a fiato** e del **canto**, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ***ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l’esecuzione***.

L’organizzazione delle attività educative e didattiche, per come già sperimentato nel Protocollo Sanitario del precedente anno scolastico, è bene che continui a prevedere l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili all’interno dei singoli Plessi e, specie in quelli dediti all’Infanzia.

Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee “*routine*”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

**Servizi educativi dell’infanzia e Scuole PRIMARIE.**

**APPROFONDIMENTO**

I **servizi educativi dell’infanzia** presentano delle peculiarità didattiche/educative ***che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione*** invece possibili per studenti di età maggiore, ***in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine***.

Per i **bambini sotto i sei anni** non è previsto l'uso delle mascherine **che invece sono indossate dal personale**, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto di caso COVID-19.

Per tale motivo è raccomandata una **didattica a gruppi stabili** (sia per i bambini che per gli educatori).

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi.

Tuttavia, dal punto di vista psico-pedagogico, se ben gestiti e con attenzione mirata ai bisogni di ciascuna

età, i limiti necessari per la prevenzione del contagio possono trasformarsi in importanti occasioni di crescita.

In linea generale deve essere evitato che i bambini siano semplicemente divisi e separati da barriere e divieti, perché tale separazione impatta negativamente sulla crescita e sulla salute mentale, sviluppando forme di paura del contatto fisico, di quello emotivo e della condivisione.

L’organizzazione delle attività finalizzate a prevenire il contagio dovrà essere effettuata con la massima cautela per evitare che determini conseguenze negative per la salute mentale dei bambini, essendo il contatto e la vicinanza elemento fondamentale per la relazione e il loro sviluppo psicofisico.

Attraverso le attività educative sarà possibile veicolare in modo estensivo e omogeneo l’abitudine alle appropriate strategie di prevenzione del contagio. Si rimanda al documento del Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-1991 per dettagli specifici sulle modalità per promuovere le strategie di prevenzione del contagio nel contesto scolastico sulla base dell’età.

**Scuole secondarie di primo e secondo grado.**

In tale contesto le misure da attuare per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 dovranno essere adattate in base allo scenario specifico, considerando che la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) **ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino** Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per **la fascia di età tra i 12 e i 15 anni** e del vaccino Spikevax (Moderna) per **la fascia di età tra i 12 e i 17 anni**.

La presenza di persone di età diverse nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado genererà con ogni probabilità dei livelli di copertura vaccinale non ottimali. Gli interventi in queste classi dovranno pertanto prendere in considerazione non solo il rischio di diffusione ma anche l’equità delle misure.

**Bambini e studenti con fragilità.**

**I bambini con fragilità clinica** rappresentano una vera e propria priorità di salute pubblica. Rappresentano un gruppo eterogeneo di condizioni con differente rischio di infezione e di malattia.

In un senso generale, **i bambini fragili** (così come definiti dal DPCM 3/11/20) presentano frequentemente delle caratteristiche tali per cui ***non può essere garantito né un efficace distanziamento fisico né l’uso della mascherina*** da parte del bambino.

A ciò si aggiunge il fatto che, per talune condizioni, la didattica a distanza è fortemente sconsigliata.

Fino ad oggi, l’**unico** **modo per tutelare la salute dei bambini con fragilità è stato quello di** ***prevedere per il personale scolastico l’utilizzo di mascherina chirurgica e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose***.

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio - sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni che li rappresentano.

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni deve essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e la famiglia e i medici di riferimento, in accordo con i rappresentanti e le associazioni che li rappresentano. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i presidi sanitari (che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Particolare attenzione, quindi, va posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata e agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Particolare attenzione va posta agli **alunni affetti da patologie croniche** con sintomi simili a quelli da infezioni da SARS-CoV-2 ***che potrebbero portare a eccessivi allontanamenti da scuola***.

In tal caso è utile un raccordo con il medico di base per inquadrare la situazione clinica e i sintomi legati alla patologia cronica.

Per **minori con disturbi dello sviluppo** è prioritario incoraggiare reti di connessione tra coloro che avranno il compito di predisporre le attività di prevenzione e/o di screening (includendo in modo partecipativo famiglie, professionisti sanitari impegnati sul territorio nella promozione della salute), pediatri, psicologi e neuropsichiatri.

L’organizzazione delle attività da condurre con i bambini/adolescenti con disturbi del neuro sviluppo deve essere infatti effettuata in una cornice collaborativa, competente e consapevole.

Per quanto concerne la didattica per gli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, la cui condizione è valutata e certificata dal Servizio Sanitario Nazionale, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, si è prevista la possibilità della Didattica con ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi.

In ogni caso è previsto che sia garantita per quanto più tempo possibile la didattica in presenza.

**Le Disposizioni relative al Personale della Scuola.**

Il presente Protocollo Sanitario, per come già adottato nello scorso anno scolastico, prevede che il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico sia la ***mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR*.**

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, per il quale è raccomandata una didattica a gruppi stabili, i dispositivi di protezione individuali, rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.

L’uso di mascherine, che continua a non essere previsto per i minori di sei anni, e l’uso di dispositivi di protezione per gli adulti **non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti** e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

All’interno dei Plessi per l’Infanzia, inoltre, la determinazione degli spazi e degli ambienti educativi, dovrà sempre tenere conto della:

* **Stabilità dei gruppi**: I bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
* **Disponibilità di uno spazio interno** ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente.

Tutti gli **spazi disponibili**, sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc., per così come già determinato e definito nel trascorso anno scolastico, *dovranno essere mantenuti è definiti come spazi distinti e separati al fine di accogliere stabilmente gruppi omogenei di apprendiment*o, relazione e gioco.

Si potranno, nel caso e per esigenze didattiche, variare la disposizione degli spazi interni solo dopo attenta igienizzazione degli stessi.

Per i Plessi della Scuola dell’Infanzia si raccomanda quindi:

* + - La continua aerazione degli ambienti;
    - La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
    - Il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
    - La suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture.

**Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “*aperta*”** che, programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni.

Analogamente potrà avvenire per le **fasce di uscita**, al termine dell’orario scolastico.

Le attività educative continueranno a consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale anche negli spazi esterni, laddove presenti e usufruibili, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti, **non portati da casa e frequentemente igienizzati**, nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia.

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in presenza di spazi ampi e delimitati in sicurezza, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.

Per il **personale impegnato** con **bambini con disabilità**, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione il presente Protocollo Sanitario, specie nella scelta dei DPI, prevede che si tenga necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso *trasparenti* a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

**Le Disposizioni relative alle Indicazioni per le attività svolte nei laboratori.**

Nel nostro Istituto Comprensivo Statale MIRTO -. CROSIA e nei suoi Plessi di Scuola primaria e Secondaria di I° grado, sono presenti specifici spazi destinati a laboratori destinati a distinte attività.

Di conseguenza, nel presente Protocollo Sanitario resta definito che tutte le diverse attività didattiche di carattere laboratoriale dovranno essere svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

**Le Disposizioni relative alla misura del distanziamento.**

Per come già definito nel precedente anno scolastico anche in questo nuovo anno scolastico 2021/2022 si prevede il **rispetto di una distanza interpersonale di *almeno un metro***, sia in posizione statica che in posizione dinamica, qualora logisticamente possibile, oltre che una distanza di due metri nelle cosiddette ***zone bianche*,** cioè tra i banchi e la cattedra del docente.

Trova quindi conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “***salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano***”.

A tal proposito ci si limita qui a richiamare che il CTS in proposito precisa che: “*laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.*

Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

Infine si ribadisce ancora una volta che con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione, quali il distanziamento e l’uso di mascherine, è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

**Disposizioni Relative alla Gestione degli Spazi Comuni.**

Il presente Protocollo Sanitario, redatto sulle indicazioni del CTS che conferma la necessità di continuare ad assicurare **il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti**, **disciplina la gestione e l’utilizzo di tutti gli spazi comuni** e per ognuno dei diversi Plessi ci cui si compone l’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA.

L’accesso agli spazi comuni è stato disciplinato prevedendo una **costante ventilazione dei locali** e per un tempo ritenuto sufficiente, oltre che dotandosi di sistema di ultima generazione atti a garantire condizioni di massima salubrità.

Infatti, per quanto riguarda gli spazi didattici, per intenderci le *aule didattiche*, quest’anno il Protocollo Sanitario, rispetto a quanto già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, si arricchisce di un nuovo dispositivo atto a **sanificare di continuo l’rea negli ambienti nei quali stazionano gli alunni e i docenti.**

Si tratta di un dispositivo chiamato “***Sanifica Aria 30***”, caratterizzato da un sistema di ventole che canalizzano l’aria nel suo interno e, a contatto con la luce ultravioletta del sistema, ne esce sanificata..

Questo nuovo sistema di sanificazione degli ambienti, voluto ed acquistato dalla Dirigente Scolastica, si basa sull’utilizzo dei raggi UV-C ad emissione controllata e, dalle indicazioni di resa del prodotto, tale sistema abbatte del 99.6% virus e batteri senza presentare nessuna controindicazione, perché evita il dannoso contatto diretto con i raggi ultravioletti e impedisce così la produzione di ozono.

Nonostante ciò, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali e delle raccomandazioni del CTS, l’uso delle aule dedicate al personale docente, per intenderci le aule professori, è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’Autorità Sanitaria locale.

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica, è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

**L'ingresso e l'uscita** degli alunni dovrà essere organizzato in modo ordinato e a misura della disponibilità dei posti e vanno predisposte stazioni di igienizzazione delle mani, dispenser, per così come già presenti e funzionali dallo scorso anno scolastico, imponendo l’obbligo di utilizzo agli alunni sia all'ingresso che all'uscita.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la ***somministrazione dei pasti***, che resta comunque un servizio gestito direttamente dall’Ente Comunale e per tramite di ditta esterna specializzata nella somministrazione di alimenti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed il servizio verrà erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

Infine si precisa che per quanto riguarda le **aree di distribuzione di bevande e snack**, qualora si decidesse di installarli all’interno dei singoli Plessi, la Dirigente Scolastica ne indicherà, nei tempi opportuni, le modalità di utilizzo attraverso depliant e schede informative, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

**Disposizioni relative all’USO delle Palestre e di locali esterni all’Istituto Comprensivo.**

La **grande novità** di quest’anno è che dal 28 giugno 2021 l’Italia si trova in **“zona bianca**”, cioè una zona nella quale sono **stati ridefiniti i parametri legai alla diffusione del virus**.

Per la definizione di tale zona dapprima *si è eliminato l’indice Rt*, punto di riferimento principale fino alla fine di maggio, e poi, con il nuovo Decreto Covid, decreto legge del 23 Luglio 2021, n.°105, si è anche *eliminata l’incidenza dei casi*, in favore del solo tasso di ospedalizzazione delle regioni.

Secondo tale Decreto sono state definite “**Zona bianca**” le regioni nei cui territori alternativamente:

1. L’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2. L’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:

* Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;
* Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%.

Sulla scorta di quanto richiamato e per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’**aperto**, il presente Protocollo Sanitario si rifà al **CTS che non** **prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti**, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per quanto invece riguarda le stesse attività da svolgere al **chiuso**, è invece raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.

Di conseguenza il presente Protocollo Sanitario, ***al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche***, richiama la distinzione di “***colore***” appena evidenziata e nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso CTS stabilisce che:

* **Nelle zone bianche**, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
* **Nelle zone gialle** e **arancione**, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Nel presente Protocollo Sanitario si evidenzia che per il nostro istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA è stato da poco consegnata una palestra, quindi un ampio spazio specificatamente adibito e con destinazione prevalente per l’utilizzo di discipline motorie e/o di Educazione Fisica.

Tale spazio, comunque, potrebbe, durante l’anno scolastico, ritenersi insufficiente rispetto alla popolazione studentesca dell’intero Istituto Comprensivo Statale, quindi si potrebbe ipotizzare che per l’espletamento di particolari discipline scolastiche, non solo a carattere di attività fisica e motoria ma anche, ad esempio, per attività teatrali, di recitazione o anche musicale, la Dirigente ipotizzi di pensare e di poter far riferimento a spazi e strutture esterne agli stessi Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo.

In questi casi, è qualora si decidesse che le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico Statale MIRTO - CROSIA, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, **devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali**.

Con ***specifica convenzione*** dovranno essere definite le responsabilità in merito alla pulizie degli spazi, alla sorveglianza di detti locali oltre che nella definizione della redazione del Piano di Sicurezza (DVR).

Con il presente Protocollo Sanitario e in riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA, o di uno dei suoi Plessi per manifestazioni e/o altro **da parte di soggetti esterni**, si stabilisce che le precauzioni dovranno prevedere di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche.

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli, d esempio, in zona arancione.

**Disposizioni Relative alla Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto Scolastico.**

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare **test diagnostici** o ***screening* preliminari all’accesso a scuola** ovvero in ambito scolastico.

Rimangono, comunque, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità Sanitarie territorialmente competenti, secondo lo schema organizzativo e di gestione già previsto nel Protocollo Sanitario del trascorso anno scolastico è che qui si ritiene adesso richiamato nella sua integrità.

Nel merito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *“In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020,n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”*

Il presente Protocollo Sanitario, richiamando quanto già previsto nel protocollo dello scorso anno, quindi quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 stabilisce che: *“*In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura prevista all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA per cui***il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente****”.*

Per quanto invece riguarda il successivo **periodo di quarantena e di isolamento** il presente Protocollo Sanitario rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità Sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta*”.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2, già previsti nel Protocollo Sanitario dell’anno scorso, come la Nomina del Referente covid-19, l’individuazione dell’aula casi sospetti covid-19 in ogni singolo Plesso, l’adozione del protocollo con le ASL territoriali di riferimento, rimangono valide le stesse precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

**Disposizioni Relative a Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche.**

Con il presente Protocollo Sanitario per l’a.s. 2021/2022 si stabilisce che nei territori in **zona bianca** sarà possibile effettuare **uscite didattiche** e **viaggi di istruzione**, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.

Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori, es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc …, nonché di quelle sanitarie usuali.

**Disposizioni Relative al Referente Covid.**

Il presente Protocollo Sanitario richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, con il quale il CTS **rinnova la raccomandazione dell’individuazione a scuola del Referente Covid**, quale leva per favorire i raccordi *ad intra* e *ad extra*. Nel nostro istituto Scolastico Comprensivo “Erodoto” vale la stessa procedura di nomina e attuativa già messa in atto nel precedente anno scolastico.

**Disposizioni sul Supporto Psicologico, Pedagogico – Educativo.**

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA attraverso il presente Protocollo Sanitario ha voluto porre l’attenzione sulla salute e sul ***supporto psicologico e pedagogico - educativo per il personale scolastico e per gli alunni/studenti***, convinta che ciò rappresenti una valida misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.

Ecco allora che, sulla base di una già istituita Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, la stessa Dirigente, nel caso di bisogno, **promuoverà un idoneo sostegno psicologico e pedagogico - educativo** con lo scopo di fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Il sostegno psicologico che potrebbe attuarsi si baserebbe sulle seguenti indicazioni:

* 1. Rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
  2. Ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico - educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative, in presenza e a distanza, e nella gestione degli alunni/studenti con disabilita o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Per attivare tale percorso di supporto psicologico e pedagogico - educativo la Dirigente si coordinerà con gli Uffici Scolastici Regionali, quindi con l’Ordine degli Psicologi Regionali e con le associazioni dei Pedagogisti ed Educatori.

Tale percorso di supporto potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra diverse istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

***Governance* territoriale e trasporti**

Per l’efficace applicazione delle misure di prevenzione indicate nel presente Protocollo Sanitario, è necessario che all’interno del nostro Istituto Comprensivo Statale MIRTO - CROSIA, quindi nei suoi singoli e distinti Plessi, per così come già fatto nello scorso anno scolastico, si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, **ingressi**, **uscite** e **distanziamenti adeguati** in ogni fase della giornata, *per alunni, famiglie*, *personale scolastico* e non.

Per l’anno scolastico 2021/2022, trova quindi conferma, art. 58, comma 4 - sexies, legge 23 luglio 2021, n.106, la necessaria attività svolta dal tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura, nell’ambito della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “*per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti* ”.

Nel nostro specifico l’attività di **spostamento degli alunni è garantito dai mezzi di trasporto di proprietà dell’Ente Comunale** anche se, per gli alunni della Scuola secondaria di I° grado, ma non solo, ci potrebbero essere dei casi di ragazzi provenienti da altre frazioni del Comune e che potrebbero necessitare dell’uso dei mezzi pubblici non comunali.

La Dirigente Scolastica continuerà ad assicurare la migliore collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle aree di pertinenza delle scuole, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.

**Gli Screening e i metodi Diagnostici.**

Il *gold standard*, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un **saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico** (RNA) virale **mediante un metodo di amplificazione** (Polymerase Chain Reaction, PCR) **effettuato su un campione di secrezioni respiratorie**, **generalmente un tampone oro/naso-faringeo**.

Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro performance, dei test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti.

Questi test sono in genere basati sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-naso-faringei) o su saliva.

L’uso dei test antigenici e molecolari nella strategia di prevenzione e controllo italiana è descritto nella circolare 5616-15/02/2021 del Ministero della salute.

La circolare del Ministero della Salute del 14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2” afferma che i ***test salivari molecolari sono un’opzione,*** per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2 sia in soggetti sintomatici (nei primi 5 giorni) che in soggetti asintomatici ai fini di uno screening.

Relativamente all’ambito scolastico, nella circolare ministeriale vengono citate delle evidenze scientifiche internazionali del 2020 che riportano una sensibilità tra il 53%-73% di tali test, ma nuove evidenze scientifiche hanno mostrato valori ben superiori e l’ECDC nel documento del 3 maggio 2021 afferma che i test salivari RT-PCR su pazienti sintomatici mostrano sensibilità simile ai test nasofaringei e che potrebbero essere effettuati o in auto-somministrazione o anche da personale non sanitario adeguatamente formato.

Ne consiglia inoltre l’uso su individui sintomatici o per screening ripetuti in soggetti asintomatici. I test antigenici su saliva non sono invece raccomandati come alternativa per la scarsità delle evidenze attuali.

**Gli interventi farmacologici di prevenzione.**

La vaccinazione è stata introdotta in Italia il 27 dicembre 2020.

**I vaccini attualmente disponibili sono il vaccino** Comirnaty di **Pfizer**-BioNtech, Spikevax di **Moderna**, il Vaxzevria di **AstraZeneca** e il vaccino Janssen (**Johnson & Johnson**).

Gli ***operatori scolastici sono stati identificati come categoria prioritaria*** sin dalle prime fasi della campagna vaccinale.

I dati attuali sulla copertura vaccinale in questa categoria indicano che **sono ancora presenti operatori scolastici non vaccinati** sui quali devono essere indirizzate campagne di sensibilizzazione e strategie di coinvolgimento da parte delle regioni al fine di aumentare l’adesione alla vaccinazione.

A partire dal mese di giugno, la campagna vaccinale in Italia **è stata estesa fino alla fascia di età 12-15** **anni**, che può essere vaccinata con il vaccino Comirnaty di **Pfizer**-BioNtech e il vaccino Spikevax di **Moderna**, per i quali è stata data approvazione da parte della Agenzia Europea del Farmaco e dalla Agenzia Italiana del Farmaco.

**La “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”: ulteriore misura per la sicurezza**.

Altra particolarità di questo prossimo nuovo anno scolastico è la “**Certificazione verde COVID-19**” o semplicemente **Green Pass**.

Da un punto di vista individuale lo **stato vaccinale** **può essere desunto con la certificazione vaccinale**. In Italia questa certificazione prende il nome di **CERTIFICATO VERDE** ed è analogo, nella funzione e nel contenuto, al Digital Green Certificate (DGC) europeo entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

Infatti, ***al fine di tutelare la salute pubblica*** e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-Legge, articolo 1, comma 6, **introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, la “**CERTIFICZIONE VERDE COVID-19**”, articolo 9, Decreto Legge 22/04/2021, n.°52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 221, n.°787, **per tutto il personale scolastico**.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un ***OBBLIGO*** di “possesso” è un ***DOVERE*** di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione Verde COVID-19 **nasce su proposta della Commissione europea** *per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini dell’Unione Europea durante la pandemia di Covis-19*.

Si tratta di una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un QR Code per verificare l’autenticità e la validità.

Dal **1 Settembre è necessaria in Italia** non solo per accedere a numerose attività e servizi ma anche per viaggiare su navi e traghetti interregionali; treni tipo Inter City e alta velocità, autobus che attraversino più di due regioni; **autobus a noleggio con conducente** (viaggi d’istruzione è obbligatorio).

La certificazione verde “*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*” ed è **rilasciata nei seguenti casi**:

* + - Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
    - Aver completato il ciclo vaccinale;
    - Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
    - Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute, con la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali **la vaccinazione** anti SARS-CoV-19 **venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata**.

E’ previsto che, per detti soggetti, in luogo della “**Certificazione Verde COVID-19**”, sia rilasciata una ***Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione***, a tutti gli effetti utile a “*consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105*”.

Al **personale scolastico** in possesso della *Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione* e, ovviamente, a quello provvisto della “*Certificazione Verde COVID-19*”, **deve** comunque **essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento**, **il corretto utilizzo delle mascherine**, **l’igiene delle mani**, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La ***Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione*** anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo ed ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

E’ opportuno porre l’attenzione sull’**obbligo** di “*possesso*” e il **dovere** di “*esibizione*” della “Certificazione Verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi.

La **questione è controversa** e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del Decreto-Legge. Tuttavia, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero **bambini non assoggettabili alla vaccinazione** e impossibilitati all’uso della mascherina **è opportuno che anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene possa valere la necessità di possedere e di esibire la “Certificazione Verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**.

**Efficacia vaccinale**

L’efficacia vaccinale varia a seconda del vaccino usato, dell’esito clinico che si prende in considerazione e dello scenario epidemiologico.

Nell'aprile 2021, l’ECDC ha raccolto e analizzato le evidenze relative all’efficacia dei vaccini nella fase post-marketing ***e ha concluso che per un soggetto vaccinato il rischio di sviluppare una malattia severa varia da molto basso*** (giovani senza fattori di rischio) ***a basso*** (anziani, persone con fattori di rischio).

Per contro, **un soggetto non vaccinato** che **entra in contatto con un soggetto vaccinato** che è stato esposto a SARS-CoV-2, **ha un rischio lievemente più alto di sviluppare la malattia severa**.

Nonostante l’efficacia vaccinale dipenda strettamente dalla diffusione delle varianti, da fattori di rischio individuali, dalla tipologia di vaccino e dalla condizione epidemiologica, **si ritiene che la vaccinazione possa portare ad un allentamento di altre misure di prevenzione non farmacologiche** (distanziamento e mascherina) **sia nel caso di incontro tra soggetti vaccinati sia nel caso di incontro tra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati senza fattori di rischio**.

Lo stesso documento però sottolinea come tali allentamenti non possano essere applicati in contesti ad elevata diffusione, soprattutto in situazioni pubbliche e in caso di affollamenti e come tali misure introdurrebbero un elemento di disuguaglianza in relazione alla possibilità di accesso alla vaccinazione.

**Peculiarità per specifici gruppi nell’ambito scolastico.**

**Operatori scolastici**

Le misure da attuare per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 devono essere adattate in base allo scenario specifico tenendo in considerazione che gli **operatori scolastici sono stati individuati tra le categorie prioritarie per l’offerta della vaccinazione** anti-COVID-19 a partire dalla prima fase della campagna vaccinale.

Ad oggi gli operatori scolastici sono stati posti al centro anche delle misure di prevenzione **non farmacologica** in quanto, in ragione dell’età, della esposizione a molteplici persone e dell’eventuale presenza di patologie concomitanti, presentano un rischio più elevato, rispetto agli studenti, di sviluppare forme sintomatiche di malattia.

Rappresentano pertanto dei target sia per le misure di tutela della salute pubblica sia delle misure di tutela

Individuale nell’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro.

**In questo contesto si inserisce l’obbligo di certificazione verde per gli operatori scolastici prevista dal decreto-legge n.111 del 06/08/2021 e valido fino al 31 dicembre 2021.**

**La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita** - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - **dal D. Lgs 81/08** e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Nella “**ordinarietà**”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D. Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il **medico competente** per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, *finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione*.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; **ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2**.

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “**Sorveglianza Sanitaria Eccezionale**”, assicurata dal datore di lavoro, per i “*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”.

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

La Circolare Interministeriale (Ministero della salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) del 4 settembre 2020 ha fornito indicazioni operative sulla gestione dei “lavoratori fragili“, a partire dal “**concetto di fragilità**” che va individuato “**in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico**. Con specifico riferimento all’**età** inoltre va chiarito che tale parametro, **da solo**, anche sulla base delle evidenze scientifiche, **non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative** […] In tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “**lavoratori fragili**” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

1. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08;
2. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
3. ai sensi dell’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 attraverso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali l’Inail - che ha attivato una procedura specifica avvalendosi delle proprie strutture territoriali – le Aziende sanitarie locali, di dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Si evidenzia l’importanza che il Medico Competente, ove nominato, contribuisca a promuovere l’adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID19 , per tutti i lavoratori indipendentemente dallo stato vaccinale degli stessi, anche in occasione della sorveglianza sanitaria o in momenti formativi rivolti al personale.

Al momento, a tutti gli operatori scolastici viene raccomandato di indossare la mascherina, indipendentemente dal grado di insegnamento e dalla distanza rispetto agli studenti, che deve essere di almeno 1 metro. L’uso corretto dei dispositivi di protezione è particolarmente importante nelle scuole di infanzia dove i bambini, con età inferiore a 6 anni, non possono indossare la mascherina, non riescono a mantenere un distanziamento di almeno 1 metro e per i quali non sono previste misure di DAD.

Per i bambini con disabilità si rimanda a quanto detto nella sezione apposita.

**Disposizioni in merito al CONTROLLO del POSSESSO della “Certificazione Verde COVID-19.**

**Il Decreto-Legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “Certificazione Verde COVID-19”,** **prevede** poi che “***i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … siano tenuti a VERIFICARE il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1***…” (articolo 9-ter, comma 4), **ponendo a loro carico l’OBBLIGO di VERIFICA del POSSESSO della CERTIFICAZIONE VERDE da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio**.

La **verifica** di che trattasi **può**, dal Dirigente Scolastico, **essere formalmente delegata a personale della scuola**.

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Si precisa inoltre che, allo stato dei fatti, **non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendent**e, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, **ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato**.

La **violazione del dovere di possesso ed esibizione** (comma 1) della Certificazione Verde **è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti Scolastici**, quali “*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*” (la sanzione, da 400 a 1.00 €, è comminata ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.°1 del 2020).

Alla “***sanzione***”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la ***sanzione amministrativa*** pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

**Disposizioni in caso di Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”. Le Conseguenze.**

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le **conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “Certificazione Verde COVID-19” da parte del personale della scuola**.

La **questione incide sul rapporto di lavoro**, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “**assenza ingiustificata**” **e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola**, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “**ASSENZA INGIUSTIFICATA**” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “**SANZIONE**” del comma 2 e le “**PREVISIONI GENERALI**”, legislative e contrattuali, in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) **non sostituisce la previgente disciplina**, che continua ad applicarsi, ove ricorra.

Crea però ***una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata****”* - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - ***che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare***: ***a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde***.

Si tratta dunque di due tipi di “**assenza ingiustificata**”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

**Disposizioni sul Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni.**

Il già citato comma 2 stabilisce che, “***a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato***”.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati:

* Quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno?
* A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
* Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate, oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per norma di carattere generale, **anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno**, **al personale non sono dovute “*retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”**.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del **contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio**, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato.

Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

**Il GREEN PASS obbligatorio a scuola anche per i Genitori**

E’ una corsa contro il tempo per **mettere a disposizione delle scuole una piattaforma automatizzata per il controllo quotidiano dei Green pass** del personale scolastico.

Il ministro Bianchi l’ha promessa entro il 13 settembre. Nel frattempo, le scuole sono chiamate a una verifica manuale, persona per persona.

Infatti, dal **1° settembre il certificato verde è diventato obbligatorio per docenti**, personale ATA e **Personale Amministrativo**.

Ed è **OBBLIGATORIO anche per i genitori che accedono negli istituti** e presto verrà esteso anche ad altre categorie che gravitano nell’universo scuola (e università).

**Ma come si richiede il GREEN PASS?**

**Esistono 4 modi** per richiedere il certificato verde:

* aver effettuato la **prima dose** o il **vaccino monodose da 15 giorni**;
* aver **completato il ciclo vaccinale**;
* essere **risultati negativi a un tampone molecolare** o rapido **nelle 48 ore precedenti**;
* essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

Per entrare in possesso del **QR code** basterà collegarsi al sito https://www.dgc.gov.it/web/ e inserire i dati della propria tessera sanitaria o SPID. Dopodiché basterà compilare il campo dove viene richiesto il codice della vaccinazione, del tampone o del certificato di guarigione.

**Per chi è obbligatorio il Green pass a scuola?**

Il **Green Pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e ATA**, quindi dal Dirigente Scolastico fino ai collaboratori scolastici passando per i docenti.

**Chi ne sarà sprovvisto non potrà**, quindi, **entrare a scuola** e fin da subito non percepirà lo stipendio, in quanto assente ingiustificato.

**Al quinto giorno di assenza sarà sospeso**, consentendo quindi di nominare un supplente al suo posto. Inoltre, **chi non rispetta l'obbligo sull'accesso agli istituti, sarà punibile con una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro**.

**Per gli alunni**, invece, **il certificato per ora non è necessario per entrare nell’edificio scolastico**. Diverso il discorso delle università, dove verrà richiesto anche agli studenti, sia per le lezioni sia per gli esami.

**Il Green pass è obbligatorio per i genitori che entrano a scuola?**

Per i colloqui con i docenti, per portare un quaderno dimenticato a casa o una giustificazione all'ultimo minuto: **anche i genitori dovranno presentare il Green pass per entrare a scuola**.

Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri che, di fatto, interviene sull'obbligo di Green Pass varato ad agosto per il personale docente **e lo estende** a "**chiunque accede a tutte le strutture scolastiche eccetto gli studenti e gli esenti**".

**I genitori sprovvisti della certificazione verde non avranno alcuna sanzione, ma non potranno avere accesso all'istituto dei figli**.

La **piattaforma web** per poter visualizzare ogni mattina, nel totale rispetto della privacy, l'elenco dei pass attivi e non attivi funziona solo per il personale scolastico ministeriale.

Non contiene infatti i nomi dei lavoratori esterni, come quelli impiegati nelle mense o nelle ditte di pulizia esterne, né dei genitori dei ragazzi o dei fornitori, degli operai che devono entrare per lavori di manutenzione o dei giardinieri comunali.

Per gli esterni, quindi, sarà necessario fare i **controlli a mano** sulle singole persone che accedono all'istituto, tramite la Apple che si usa anche nei ristoranti.

**Chi è esente dall'obbligo di Green pass?**

Ovviamente chi per motivi di salute non può sottoporsi al vaccino, è esonerato dall’obbligo di Green Pass. Al suo posto però dovrà esibire il **Certificato di Esenzione** (in forma cartacea  fino al 30 settembre) che può essere rilasciato dai “medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.

**Il personale scolastico in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione deve fare il**

**tampone per l’accesso a scuola?**

Il personale in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione  - permanente o temporanea - **non è tenuto ad effettuare tamponi per la durata dell’esenzione**.

**Ci saranno tamponi gratuiti per il personale scolastico che non effettua il vaccino?**

**Non sono previsti tamponi gratuiti per il personale scolastico**. Fanno eccezione, però, coloro che hanno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, anche se come abbiamo visto non sono tenuti a effettuare il tampone.

**Le scuole**, infatti, **potranno utilizzare parte delle risorse assegnate** per la gestione dell'emergenza **per l’effettuazione di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile** (quindi esentato dal vaccino), per gestire al meglio le misure di sicurezza anti-contagio.

Ma si tratterà di attività di screening e monitoraggio, quindi che **non verranno ripetute ogni 48 ore**.

**Anche il personale esterno che opera nelle scuole deve esibire il Green Pass?**

Il Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2021, n.°122 da poco approvato un Decreto Legge che estende l’obbligo di presentare  il Green Pass per poter entrare in scuole e università anche al personale esterno che si occupa di altri servizi rispetto alla didattica e all’ordinaria amministrazione.

In concreto, l'obbligo riguarderà gli addetti (esterni) alle mense scolastiche e universitarie e i lavoratori delle ditte di pulizia e manutenzione che operano negli edifici.

**Chi controlla il Green Pass a scuola?**

Saranno i dirigenti scolastici o i loro delegati a controllare la validità del Green Pass del personale scolastico, con frequenza quotidiana.

**Come avviene il controllo del Green Pass del personale scolastico?**

Il **controllo** del Green pass **avverrà attraverso una piattaforma realizzata dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con SOGEI**, in accordo con il garante della Privacy.

La Dirigente Scolastica (o chi per lei), entrando nel sistema con le sue credenziali, vedrà apparire sullo schermo ***solo il personale assegnato alla sua scuola***: ***accanto all’elenco dei nomi ci sarà una spunta verde se il pass è valido oppure, al contrario, una rossa***.

 La Dirigente Scolastica, però, ***non potrà verificare se la persona è vaccinata oppure se ha fatto un tampone***, a garanzia delle sue informazioni personali di tipo sanitario.

Tuttavia, la piattaforma al momento della redazione del presente protocollo Sanitario, *non è ancora disponibile*, *per cui i controlli vengono svolti con una procedura definita* “**ordinaria**” e che di fatto è manuale: ogni certificato viene processato da un addetto con una Apple installata sullo samartphone o sul tablet. ***Nel caso in cui il Green pass non fosse valido, il lavoratore non potrà entrare a scuola e l’assenza risulterà ingiustificata***.

**Disposizioni Relativa a Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e RLS.**

Il **Medico Competente** collabora con la Dirigente Scolastica e con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare:

* Cura la Sorveglianza Sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
* Definisce le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Sul suo ruolo del Medico Competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla Sorveglianza Sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa e assicurata:

1. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
2. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Nel nostro istituto Comprensivo “Erodoto” è già stato nominato nel rispetto delle norme sulla sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008;

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilita a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

**Disposizioni sulla Costituzione di una Commissione.**

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, la Dirigente Scolastica si riserva di valutare l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale commissione, se costituita, sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica.

**Disposizioni in materia di Formazione e Cultura della Sicurezza. Aggiornamento DVR.**

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della **cultura della salute e della sicurezza sul lavoro**, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, il nostro Istituto Comprensivo “Erodoto” **ha in programma di proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale** (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), **destinando almeno un’ora** (fuori dell’orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Tale attività verrà erogata a distanza e solo nel caso di esercitazioni pratiche è prevista la presenza sempre nel rispetto dell’uso dei DPI delle vie respiratorie e della distanza evitando sempre e comunque qualsiasi forma di assembramento.

Inoltre, occorrerà continuare ad organizzare, singolarmente o in rete, mediante Webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica, le attività di formazione e informazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici, oltre che per rispettare quanto previsto dagli articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale.

Si porta inoltre a conoscenza dell’intero personale docente e del personale ATA che tale istituto Comprensivo “Erodoto” ha già provveduto all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza della Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**Disposizioni su Disabilità e Inclusione scolastica.**

Per il nostro istituto Comprensivo “Erodoto”, costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le **persone con disabilità**, la **presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali**, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “*Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi …*”.

Nella gestione di tali disabilità resta anche confermata la nota di cui all’art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021, in merito alle “*necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza*”.

**Disposizioni Finali.**

Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Il Ministero invierà un’apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal D.L. n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne da tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

**Durata del Protocollo.**

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintanto che sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.

La **Dirigente Scolastica** (Datore di Lavoro)

Dott.ssa Rachele Anna Donnici

firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021**

**DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il CTS esamina il punto unico dell’ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell’istruzione con nota dell’8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.

I quesiti sono, in particolare, i seguenti:

1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2. Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico, docente e non, e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:

1. Quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
2. Quali tipi di test sono raccomandati all’interno delle scuole;
3. Con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;
4. A quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell’assenza di distanziamento;
5. Quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell’assenza di distanziamento.

Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:

1. Il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico - affettiva delle future generazioni;
2. La vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;
3. Il perseguimento di tali obiettivo giustifica, ad avviso del CTS, l’inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l’inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni;
4. Il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un’elevata copertura vaccinale in queste popolazione, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l’individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;
5. Quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;
6. Laddove possibile in termini di condizioni strutturali - logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;
7. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;
8. In questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l’osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;
9. Il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all’infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;
10. Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l’utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con *green pass*). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali. L’ingresso e l’uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita (*dispenser* e/o bagni);
11. Per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né *screening* antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – può ipotizzarsi la richiesta del *green pass* per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente;
12. Quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

**Allegati**

Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico n. 751 del 2021

Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico n.751 del 2021

**Materiali**

* Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01ed8841a949429

* **Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021** (D. Mnistro dell’Istruzione 3/8/2020 n. 80)

https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020

* **Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020**

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58\_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-

cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944

* **Piano scuola estate 2021**

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-

5d22-810c-a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215

* **Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute**

**e i servizi territoriali,** legge 23 luglio 2021, n. 106

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg

* **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione**

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni\_Annali\_Definitivo.pdf

**Interventi proposti per la apertura dell’anno scolastico 2021-2022**

**L’avanzamento della campagna vaccinale negli adulti e l’estensione ai minori hanno portato a rivedere gli interventi preventivi adottati per l’anno scolastico trascorso 2020-2021**.

Il primo effetto dell’introduzione della vaccinazione e della relativa certificazione verde è stata l’introduzione, all’interno del Decreto-legge 22 luglio 2021, di misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, in base alla diffusione comunitaria e alla tipologia di attività.

Queste misure, tuttavia, non riguardano, al momento, le attività scolastiche, anche se, per questioni correlate alla privacy e per fattibilità logistica, **sembra poco plausibile l’uso della certificazione verde per gli studenti**.

Tuttavia, è verosimile che l’elevata copertura vaccinale nella popolazione generale porti ad una significativa riduzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 in comunità.

**La vaccinazione degli operatori scolastici e dei minori ridurrà ulteriormente le opportunità di contagio in ambito scolastico ed è necessario promuovere in ogni occasione la vaccinazione degli studenti e del personale scolastico**.

L’OMS pone l’obiettivo di una copertura vaccinale, per un effetto di protezione di comunità, ad almeno l’80% nella popolazione generale. In Italia, alla data del 24 agosto 2021, è stata raggiunta una copertura vaccinale (per il ciclo completo) del 67,64% tra coloro con 12 anni e più, ed una copertura del 28.16% per la fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

L’approvazione di vaccini a mRNA per le fasce d’età al di sotto dei 12 anni è prevista nel mese di settembre/ottobre, e quindi non sarà probabilmente possibile avere una copertura vaccinale in questa fascia di età al momento dell'inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

Inoltre, non è noto l’effetto che potrebbero avere eventuali varianti VOC (con aumentata trasmissibilità/ridotta efficacia della vaccinazione/maggiore patogenicità) sulla trasmissione in ambito scolastico.

Dall’ultimo rapporto “*Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia*”, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, è emerso che la **variante delta**, dominante nell’Unione Europea, è prevalente anche in Italia con oltre il 90%.

Tale variante si caratterizza per una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante alfa (tra il 40% e il 60%) e risulta associata ad un elevato rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o non vaccinati.

Viene pertanto raccomandato di continuare a mettere in pratica tutte le misure non farmaceutiche di prevenzione modulandole rispetto alla situazione epidemiologica locale e ai livelli di copertura vaccinale.

**Tabella 1: Misure di Intervento ipotizzati in relazione agli scenari di circolazione**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventi | BIANCA | GIALLA | Arancione | Note |
| **Accesso a Scuola** Consentito solo in caso di:   * Assenza di sintomatologia compatibile con COVID e/o * Di temperatura corporea inferiore a 37.5° (misurata a casa) | **x** | **x** | **x** | Inoltre NON è consentito l’accesso a persone poste in Quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza |
| **Attività scolastica e**  **didattica** della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e  universitaria svolta in  presenza | **X** | **X** | **X**  **(possibile con deroga)** | Come da DL 111, 06/08/21, la misura è  derogabile esclusivamente in singole istituzioni  scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree  territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle  Regioni, delle province autonome di Trento e  Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone  arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale  e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di  focolai o al rischio estremamente elevato di  diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.  Resta sempre garantita la possibilità di svolgere  attività in presenza qualora sia necessario l’uso di  laboratori o per mantenere una relazione  educativa che realizzi l’inclusione scolastica di  alunni con disabilità e con bisogni educativi  speciali.  Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di  scuola secondaria di primo e secondo grado e gli  istituti universitari devono essere in condizioni di  implementare la didattica a distanza in base alle  condizioni epidemiologiche. |
| **Distanziamento** tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro | **X** | **X** | **X** | Il distanziamento di un metro va rispettato per le  scuole primarie e le secondarie sia nelle  situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche  nelle zone bianche.  Il distanziamento deve essere osservato anche  durante le attività di laboratorio.  Laddove non sia possibile mantenere il  distanziamento fisico, che è una misura prioritaria  per la sicurezza, per la riapertura delle scuole  resta fondamentale mantenere le altre misure non  farmacologiche di prevenzione, ivi incluso  l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine  di tipo chirurgico. |
| Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per  gli educatori) nella scuola per l’infanzia | **X** | **X** | **X** | In riferimento ai giochi di contatto e alle attività  didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi  stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e  particolare attenzione ai dispositivi di protezione  del personale scolastico che rimangono quelli  previsti per l’a.s. 2020/2021.  Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso  delle mascherine.  Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi  di permanenza tenendo conto delle dimensioni e  dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di  bambini ed educatori presenti104. È necessario  prestare particolare attenzione alle modalità di  sanificazione degli ambienti1 |
| Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti | **X** | **X** | **X** | Si sottolinea che la distanza di due metri tra i  banchi e la cattedra del docente va assicurata  anche nelle zone bianche. |
| Uso di mascherine in  posizione statica | **X** | **X** | **X** | La mascherina va indossata anche in condizioni  statiche (es. seduti al banco) anche in presenza  di un distanziamento di almeno un metro*.*  **L’uso delle mascherine non è previsto per i**  **bambini sotto i sei anni, per i soggetti con**  **patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.**  Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021  i protocolli e le linee guida possono disciplinare  ogni altro aspetto concernente le condizioni di  sicurezza relative allo svolgimento delle attività  didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle  disposizioni di cui al comma 2, lettera a)  (protezioni respiratorie), per le classi composte da  studenti che abbiano tutti completato il ciclo  vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in  corso di validità. Le università possono derogare  alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a)  (protezioni respiratorie), qualora alle attività  didattiche e curriculari partecipino esclusivamente  studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale  o abbiano un certificato di guarigione in corso di  validità.  Si raccomanda fortemente l’utilizzo di  mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.  **La mascherina chirurgica è indispensabile**  **laddove non sia possibile il distanziamento di**  **almeno un metro.** |
| Uso di mascherine in  ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica | **X** | **X** | **X** | Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo  chirurgico. |
| Uso di mascherine durante  lo svolgimento di lezioni di  educazione fisica nelle  palestre scolastiche | **Non Necessario** | **Non Necessario** | **Non Necessario** | In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della  mascherina non è previsto per le attività sportive.  Le attività di educazione fisica all’aperto non prevedono DPI per gli studenti, ma obbligo di distanziamento di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento di due metri si richiede anche adeguata aerazione. |
| Dispositivo di protezione  respiratoria previsto per il personale scolastico | **X** | **X** | **X** | I dispositivi di protezione respiratoria prevedono  l’uso della mascherina chirurgica o l’uso di altro  dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base  della valutazione del rischio. |
| Ricambio d’aria frequente | **x** | **x** | **x** | Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di  permanenza tenendo conto delle dimensioni e  dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di  fruitori presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati.  L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il  distanziamento. |
| Sanificazione ordinaria | **x** | **x** | **x** | Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta  frequenza di contatto e le altre misure previste per  a.s. 2020/2021.  L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento. |
| Sanificazione straordinaria  per casi confermati | **x** | **x** | **x** | La sanificazione straordinaria va effettuata se sono  trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona  positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve  essere effettuata applicando le stesse procedure e  utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la  sanificazione ordinaria in ambiente chiuso.  Potrà essere effettuata dal personale della scuola  già impiegato per le attività di sanificazione  ordinaria. |
| Igiene delle mani ed  etichetta respiratoria | **x** | **x** | **x** | Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi  disponibili prodotti reperibili in commercio per la  disinfezione delle mani in assenza di acqua e  sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi  autorizzati con azione microbicida). Le misure  organizzative possono essere le stesse di quelle  intraprese per A.S. 2020-2021. |
| Precauzioni nei momenti a  rischio di aggregazione | **x** | **x** | **x** | Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi,  dovranno essere previsti percorsi che  garantiscano il distanziamento tra le persone,  limitando gli assembramenti, anche attraverso  apposita segnaletica. Laddove possibile,  privilegiare le attività all’aperto. |
| Limitazioni di attività  extracurriculari, laboratori,gite, palestre |  | **x** | **x** |  |
| Attività motoria sportiva  nelle palestre scolastiche | Individuali e di squadra  (specie  e al chiuso,  dovrebbero  essere  privilegiate  le attività  individuali) | Individuali | Individuali | Per l’attività motoria sportiva nelle palestre  scolastiche le misure di contenimento si fa  riferimento a quelle individuate nel documento  CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano  Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno  2020. L’aereazione degli ambienti adibiti a  palestre deve essere mantenuta e ottimizzata98. |
| Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso,  quali misure adottare | **X** |  |  | Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021  prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della  scuola esclusivamente per la realizzazione di  attività didattiche.  In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni  dovrà essere assicurata adeguata pulizia e  sanificazione dopo ogni uso. Limitazione  dovrebbe essere più stringente in caso di  situazioni epidemiologiche non favorevoli (es.  zona arancione). L’aereazione degli ambienti  deve essere in ogni caso mantenuta e  ottimizzata98.  In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le  indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio  2021. |
| Ingressi contingentati a scuola | **X** | **X** | **X** | Gli ingressi devono essere differenziati  logisticamente e/o temporalmente al fine di  garantire il distanziamento e ridurre il rischio di  assembramento.  Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole  per l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste  per l’A.S. 2020-2021. |
| Monitoraggio della  popolazione scolastica  attraverso test diagnostici | **X** | **X** | **X** | Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-  2 tra gli studenti mediante test altamente specifici  e sensibili con una buona accettabilità da parte dei  genitori |
| Screening diagnostici  allargati negli istituti con almeno due casi.  In presenza di un singolo caso verificare la possibilità di allargare lo screening ad almeno il piano dell’edificio scolastico | **X** | **(X)**  **Da valutare**  **in base alle**  **capacità**  **locale** | **(X)**  **Da valutare**  **in base alle**  **capacità**  **locale** | Si propone, laddove fattibile, di allargare gli  screening al piano dell’edificio scolastico/intera  scuola invece che ai soli contatti stretti.  Verificare l’opportunità le capacità delle ASL di  sostenere screening estesi, specialmente in  presenza di una elevata circolazione del virus (es.  zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un  sovraccarico operativo. |
| Promozione della  vaccinazione degli studenti 12 anni e oltre | **X** | **X** | **X** | Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio  2021 |
| Promozione della  vaccinazione degli operatori  scolastici | **X** | **X** | **X** | Strategie di catch-up da parte delle regioni per  recuperare operatori scolastici non ancora  vaccinati |
| Somministrazione delle  merende nelle scuole di  infanzia | **X** | **X** | **X** | Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-  2021 |
| Somministrazione dei pasti  nei locali delle mense  scolastiche | **X** | **X** | **X** | Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-  2021 |
| Strumenti di contenimento  del virus SARS-CoV-2 nella  evenienza di casi sospetti e  casi confermati in ambito  scolastico | **X** | **X** | **X** | Per la gestione dei casi sospetti e dei casi  confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso  un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58  del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S.  2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19,  di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi  sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali  di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del  Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto  2021. |

.